



# COMUNE DI ALES

## Provincia di Oristano

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 6 del 30-04-24

ORIGINALE

**OGGETTO:** Validazione del Piano Economico e Finanziario (PEF TARI) della gestione del servizio dei rifiuti urbani per le annualità 2024-2025 secondo il MTR-2 allegato alla delibera Arera 363/2021 e aggiornato con Deliberazione ARERA 389/2023.

L'anno duemilaventiquattro il giorno trenta del mese di aprile alle ore 17:00, in Ales e nella sala delle adunanze consiliari.

Convocato nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio, il Consiglio Comunale si è riunito in Seduta Straordinaria ed in Prima convocazione.

All'appello nominale risultano:

MEREU FRANCESCO	P	PICCHEDDA MONICA	P
TRUDU EMANUELE	P	Pistis Massimo	P
COLLU FABRIZIO	P	ROSSI ANTONELLO	A
DEIOLA AMEDEO NAZARIO	P	ZUCCA GIANFRANCO	P
DELUGAS GIOVANNA	P	TUVERI SIMONA	A
MUSCAS NICCOLO'	A	CASU MASSIMO	P
MUREDDU ANNA	P		

Presenti n. 10 ed assenti n. 3.

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Daniela Usai.

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, il Sindaco, MEREU FRANCESCO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

La seduta è Pubblica.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che con i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI);

**TENUTO CONTO** che, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI;

**VISTO** l'art. 8 del DPR 158/1999 che prescrive la determinazione della tariffa sui rifiuti in base all'approvazione del piano economico finanziario come disciplinato dall'articolo medesimo;

**CONSIDERATO** che:

- la tassa sui rifiuti TARI, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014, è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- la TARI è corrisposta dagli utilizzatori del servizio in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge 147/2013, il comune nella commisurazione della tariffa deve tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999, recante le "Norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio del ciclo dei rifiuti urbani";
- ad opera della L. 205/2017 comma 527, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528 «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA), con i medesimi poteri, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995 n. 481 le funzioni di regolazione e controllo, nonché la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e l'approvazione delle tariffe definite;
- con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;
- nell'Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";

**PRESO ATTO** che:

- con la Delibera 443 del 31/10/2019, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'Allegato A alla delibera, dall'anno 2020, i costi efficienti del servizio rifiuti devono essere elaborati sulla base del nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR**);

- con la Delibera 363 del 03/08/2021, l’Autorità ARERA ha aggiornato la metodologia di approvazione del PEF TARI per il secondo periodo regolatorio, che disciplina il quadriennio 2022-2025, introducendo il nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR-2**), introducendo rilevanti novità quali:
  - un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;
  - un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell’ambito di un successivo procedimento;
  - una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall’Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano
- con la Delibera 389 del 03/08/2023, l’Autorità ARERA ha introdotto nuove regole sulla disciplina sull’aggiornamento biennale (2024-2025) del MTR-2, a modificazione ed integrazione della Delibera 363/2021;

#### **RICHIAMATI:**

- l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, che prevede che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;
- l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di Previsione;
- l’articolo 151, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 per la fissazione del termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con decreto del Ministro dell’interno del 22 dicembre 2023, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è differito al 15 marzo 2024;

**RICHIAMATO** l’art. 3, comma 5-*quinquies* del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe), che determina termini speciali rispetto a quelli generali sopra richiamati ai fini dell’approvazione delle disposizioni in materia TARI: *“a decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica*

*dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";*

**RILEVATO** che nell'art. 7 della Delibera 363/2021 aggiornata dalla Delibera 389/2023, l'Autorità disciplina la procedura di approvazione del piano economico finanziario (PEF), prevedendo il coinvolgimento di tre soggetti:

- Gestore: predispone il piano economico finanziario e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente;
- Ente Territorialmente Competente (ETC): verifica e valida i dati ricevuti dai gestori, definisce i parametri/coefficienti di sua competenza, elabora il piano economico finanziario definitivo e lo trasmette ad ARERA entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024-2025;
- Arera: salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;

**CONSIDERATO** che con la Determinazione n. 01/DTAC/2023 l'Autorità ARERA ha approvato gli schemi tipo costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la trasmissione all'Autorità per il secondo biennio del secondo periodo regolatorio (2024-2025);

**ATTESO** che l'art. 1.1 dell'MTR-2, allegato "A" alla delibera 363/2021 aggiornato, definisce l'ETC come «L'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

**RILEVATO** che la Delibera di Giunta della Regione Sardegna n. 69 del 23 dicembre 2016 approvava l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), con il quale fissava le nuove linee programmatiche di intervento che prevedono, in particolare, un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO) corrispondente con l'intero territorio regionale, governato da un Ente di Governo unico da istituirsi con apposita legge e a cui i Comuni parteciperanno obbligatoriamente;

**PRESO ATTO** che, alla data odierna, il Consiglio Regionale non ha mai dato seguito alla Delibera istitutiva dell'Ente di Governo dell'ATO come programmato nel Piano suddetto;

**CONSIDERATO** che il Comune è soggetto a svolgere le funzioni di Ente Territorialmente Competente fintanto non sopraggiunga la costituzione e l'effettiva operatività dell'Ente di Governo come sopra delineato;

**PRESO ATTO** che l'ufficio proponente la presente delibera è stato individuato come unità organizzativa interna dotata dei migliori profili di terzietà rispetto a tutti i Gestori del servizio integrato dei rifiuti urbani e, più in particolare, rispetto all'area di appartenenza dell'Ufficio Tributi, che è gestore delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, assumendo le funzioni di ente territorialmente competente nelle more della procedura

di validazione da perfezionarsi con approvazione del competente Consiglio Comunale;

**VERIFICATO** che ai sensi dell'art. 4 della delibera 363/2021 aggiornata, la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie;

**CONSIDERATO** che tutti i gestori individuati dall'ETC hanno trasmesso i dati di costo di propria competenza conformemente ai principi metodologici previsti dal MTR-2 aggiornato e agli schemi tipo da adottare ai fini della validazione del PEF;

**CONSIDERATO** che il Piano Economico Finanziario secondo il MTR-2 ARERA è il risultato di un complesso documentale acquisito nelle varie fasi della procedura di validazione e, pertanto, tutti i documenti trasmessi dai Gestori unitamente a quelli redatti in tal sede ai fini della definitiva validazione vengono quivi espressamente richiamati anche in riferimento alle relazioni tecniche ed economiche riguardanti la gestione del servizio integrato comunale dei rifiuti urbani;

**RILEVATO** che l'ufficio proponente della presente delibera ha proceduto alla validazione dei dati e delle informazioni comunicati dai gestori, necessari all'elaborazione del piano economico finanziario 2024-2025, secondo il MTR-2 allegato alla delibera ARERA 363/2021 e aggiornato dalla delibera ARERA 389/2023;

**ATTESO** che ai sensi dell'art.4 del MTR-2 allegato alla delibera Arera 363/2021 e aggiornato dalla delibera ARERA 389/2023, le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, così come determinato dalla seguente tabella riepilogativa:

	2024	2025
$r_{pi_a}$	2,7%	2,7%
$X_a$	0,15%	0,15%
$QL_a$	0,00%	0,00%
$PG_a$	0,00%	0,00%
$C_{116a}$	0,00%	0,00%
$CRI_a$	2,00%	0,00%
<b><math>r_a</math></b>	<b>4,55%</b>	<b>2,55%</b>

**RILEVATO** che dallo schema di piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio come da seguente tabella di riepilogo:

	2024	2025
$\sum T_a$	€ 241.879	€ 238.208
$\sum T_{a-1}$	€ 202.932	€ 212.266
$\sum T_{max}$	<b>€ 212.166</b>	<b>€ 217.576</b>
<b>Delta (<math>\sum T_a - \sum T_{max}</math>)</b>	€ 29.713	€ 20.632

**CONSIDERATO** che risulta un delta eccedente il limite massimo tariffario per il secondo biennio 2024-2025;

**ATTESO** che si ritiene non necessario procedere alla richiesta del superamento del limite alla crescita annuale, come da art. 4.5 del MTR-2 allegato alla Delibera Arera 363/2021 e aggiornato dalla delibera ARERA 389/2023, in quanto non si rilevano situazioni di squilibrio economico finanziario per la gestione del servizio integrato rifiuti rispetto al dato dei costi efficienti derivanti dall'applicazione del MTR-2;

**RICHIAMATO** L'art. 1.4 della Determinazione ARERA n. 02/DRIF/2021, secondo il quale dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- a) contributo del MIUR per le istituzioni statali scolastiche ai sensi dell'art. 33 *bis* del D.L. 248/2007;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito delle attività di recupero di evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente Territorialmente Competente;

**EVIDENZIATO** che dal totale dei costi del PEF si è sottratto il contributo del MIUR, cifra stanziata dal Ministero per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/07;

**ATTESO** che il costo complessivo di gestione servizio integrato rifiuti risulta essere per ciascuna annualità riferita all'intero periodo regolatorio del MTR-2:

	2024	2025
$\Sigma T_a$	€ 212.166	€ 217.576
<b>Detrazioni art. 1.4 della Determina n. 02/2021</b>	€ 1.451	€ 1.718
<b>Tariffa TARI</b>	€ <b>210.714</b>	€ <b>215.858</b>

**ATTESO** che il suindicato costo complessivo di gestione del servizio integrato RU dovrà essere interamente coperto dalle susseguenti entrate tariffarie calcolate per il 2024-2025 secondo il metodo indicato dal DPR 158/1999;

**RICHIAMATA** la Relazione di accompagnamento dell'Ente Territorialmente Competente allegata alla presente per il dettaglio di tutte le scelte tecniche operate ai fini della validazione del PEF TARI dell'anno corrente, nonché l'intera documentazione assunta dai Gestori e operatori individuati ai fini del consolidamento di tutti i costi per la validazione del PEF TARI;

**DATO ATTO** che con successivo provvedimento si procederà all'approvazione delle tariffe partendo dalle risultanze finanziarie di cui al piano oggetto del presente provvedimento;

**CONSIDERATO** che rimane ferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 504/1992 nella misura fissata con deliberazione adottata dalla Provincia di riferimento;

**RITENUTO** di dover quindi validare il Piano Economico Finanziario, al fine di poter garantire l'applicazione del tributo a partire dal 1° gennaio 2024;

**DATO ATTO** che tale piano è composto da una relazione tecnica descrittiva del servizio di gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa calcolata secondo il MTR-2 ARERA allegato alla Delibera 363/2021 e aggiornato dalla delibera ARERA 389/2023, la cui intera documentazione tecnica ed economica è stata acquisita nel complesso della nuova procedura di validazione del PEF e, pertanto, la medesima viene qui integralmente richiamata quale parte integrante ed essenziale della presente.

*Illustra il punto all'odg il Sindaco, spiegando che oggetto dell'approvazione è la validazione del Piano Economico finanziario, noto come PEF TARI, relativo alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per le annualità 2024/2025 secondo il metodo tariffario MTR-2 di ARERA, allegato alla delibera ARERA 363/2021 e aggiornato con delibera ARERA n. 389/2023. Si stanno rendicontando i costi del biennio 2022 e 2023 aggravati dalla revisione dei prezzi, che ha comportato un aumento pari a € 9.234,00 con un 4,55% in più che purtroppo va a gravare sui cittadini. Il Sindaco rileva che la Regione Sardegna ha fortunatamente rimborsato circa l'80% per coprire la spesa dell'impianto di trattamento e smaltimento dei rifiuti del consorzio di Oristano, che dal 01.01.2023 aveva raddoppiato il costo delle tariffe. Viene inoltre rimarcato che l'appalto non è più di competenza comunale così come la determinazione dei costi, che devono seguire la metodologia ARERA, che controlla la conformità delle determinazioni e le approva definitivamente.*

*Interviene il Consigliere Zucca, domandando il motivo degli aumenti, fermo restando i circa 9.000 € di aumenti per modifiche normative rispetto al 2023. Consapevole che i costi sono determinati da un contratto a livello di Unione dei Comuni si domanda di capire i motivi degli aumenti e quali soluzioni apportare per far diminuire i costi.*

*Risponde il Sindaco, sottolineando che i costi non sono stati determinati dall'amministrazione comunale, ma gli stessi sono computati nel PEF, da parte di una ditta esterna, che li inserisce sulla base di quelli rilevati nell'esecuzione del contratto di raccolta e smaltimento: basti pensare agli aumenti apportati dallo stesso impianto di trattamento e smaltimento dei rifiuti del consorzio industriale di Oristano, si è passati da un costo di 237 mila € dell'anno 2018 ai 282 mila € dell'anno 2023, su cui è intervenuta la RAS. Il Sindaco per maggiori dettagli cede la parola al Consigliere Trudu.*

*Il Consigliere Trudu evidenzia che è in corso il contratto di appalto di servizio, di cui gli uffici dell'Unione hanno individuato degli elementi di debolezza che possono essere migliorati per il contenimento dei costi, onde evitare un aumento degli stessi e un conseguenziale aumento delle tariffe TARI. L'attenzione si è in particolare rivolta non tanto sulla tariffa puntuale, ma nel numero di conferimenti del secco, la cui diminuzione potrà comportare un minore costo. E' sicuramente una problematica complessa, in cui incide senza dubbio anche il senso civico dei cittadini, ma vi è l'attenzione ed il monitoraggio per individuare e attuare tutte le soluzioni per il contenimento dei costi con il nuovo appalto ed evitare un aumento.*

*Il Consigliere Zucca sottolinea nuovamente come i costi di anno in anno aumentino e come si debba cercare di individuare i punti che consentano all'ente, a livello di Unione dei Comuni, di risparmiare qualcosa.*

*Il Sindaco conclude aggiungendo che le premialità che consentono una diminuzione dei costi provengono dalla capacità degli utenti di conferire minori quantitativi di secco e umido e sottolinea come sia importante tenere anche*

queste buone abitudini, senza però non dimenticarsi che è compito della parte politica monitorare e cercare di far attuare tutti gli accorgimenti per ridurre i costi di gestione del contratto a livello di Unione dei Comuni.

Terminata l'illustrazione e constatata l'assenza di altri interventi, il Sindaco dichiara aperta la votazione in forma palese per alzata di mano che riporta il seguente esito:

Presenti n. 10, voti favorevoli n.8, astenuti n. 2 (Casu e Zucca).

Visto l'esito della votazione, il Consiglio Comunale

### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. **DI DARE ATTO** che l'Ente ha provveduto alla validazione di un nuovo Piano Economico e Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per le annualità 2024 e 2025 sulla base delle disposizioni del MTR-2 ARERA allegato alla Delibera 363/2021 e aggiornato dalla delibera ARERA 389/2023;
2. **DI DARE ATTO** che il costo complessivo di gestione servizio integrato rifiuti, considerando le detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 02/DRIF/2021 ARERA, risulta essere per ciascuna annualità riferita all'intero periodo regolatorio del MTR-2:

	2024	2025
$\Sigma T_a$	€ 212.166	€ 217.576
<b>Detrazioni art. 1.4 della Determina n. 02/2021</b>	€ 1.451	€ 1.718
<b>Tariffa TARI</b>	€ <b>210.714</b>	€ <b>215.858</b>

3. **DI DARE ATTO** che nel bilancio di previsione 2024-2025 verrà iscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARI a copertura del costo del servizio;
4. **DI APPROVARE** gli allegati a) e b) alla presente deliberazione, secondo gli schemi pubblicati con Determinazione ARERA n. 01/DTAC/2023:
  - a. il Tool di Calcolo in Excel per la redazione del Piano Economico e Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l'intero periodo regolatorio del MTR-2 (2024-2025);
  - b. la Relazione di accompagnamento dell'Ente Territorialmente Competente;
5. **DI DARE MANDATO** all'unità organizzativa interna individuata come idonea allo svolgimento delle mansioni di ente territorialmente competente alla trasmissione di tutta la documentazione costituente il Piano Economico Finanziario (PEF) TARI 2024-2025 ad ARERA entro 30 giorni dall'approvazione della presente.

Con separata votazione in forma palese per alzata di mano che riporta il seguente esito:

Presenti n. 10, voti favorevoli n. 8, astenuti n. 2 (Casu e Zucca).

Visto l'esito della votazione, il Consiglio Comunale

### DELIBERA

**Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere all'approvazione entro le scadenze di legge.

Del che si è redatto il presente verbale che, per ora, viene letto ed approvato, dai soli sottoscritti:

**Il Presidente**  
MEREU FRANCESCO

**Il Segretario Comunale**  
Dott.ssa Daniela Usai

---

**N° di prot. Addì**

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni consecutivi, con contemporaneo invio ai Capigruppo Consiliari.

**L'Addetto alla Pubblicazione**  
Dott.ssa Daniela Laconi

---

**PARERE: Regolarità Contabile** (art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267)  
VISTO con parere Favorevole in data 22-04-24

**Il Responsabile del servizio**  
Perria Fabiola

**PARERE: REGOLARITA' TECNICA** (art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267)  
VISTO con parere Favorevole in data 18-04-24

**Il Responsabile del servizio**  
Latti Roberto

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott.ssa Usai Daniela

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005)*